



SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521

Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcini, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est

Allegato n. 5

Schema di Convezione
tra
Società della Salute Senese
e
ETS.....
ecc...

per la realizzazione del progetto:

“Trasporto sociale SdSS”

Premesso che:

- per garantire agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale che usufruiscono di servizi, quali ad esempio centro diurno e altre sedi di fruizione di bisogni occasionali, la corretta e ottimale fruizione degli stessi, risulta opportuno assicurare il servizio di trasporto sociale e accompagnamento da e per i rispettivi domicili degli utenti e le sedi di svolgimento dei servizi stessi.
- Gli ETSe loro organizzazioni territorialmente competenti, hanno a disposizione i mezzi specificatamente attrezzati ed omologati a norma di legge destinati anche ai portatori di handicap;
- i suddetti ETS hanno adeguate competenze ed esperienza nella gestione del servizio di trasporto in favore di persone disabili, persone con limitata autonomia personale o svantaggiate;
- gli operatori addetti all'accompagnamento dovranno effettuare la sorveglianza dei trasportati per l'intero percorso;
- sono a carico degli ETS i costi di gestione dei mezzi di trasporto (assicurazione R.C.A. nei confronti di terzi e dei trasportati, carburanti, manutenzione ordinaria e straordinaria), le assicurazioni RCT ed infortuni previste dalla normativa vigente e quanto altro utile alla adeguata e regolare erogazione del servizio;
- gli orari del servizio sono condizionati dalle necessità degli utenti affinché possano fruire regolarmente dei servizi a loro dedicati, nei giorni di apertura dei servizi stessi.

Ciò premesso,

tra

il Consorzio Società della Salute della Zona Senese (SdSS), di seguito denominata SdSS (C.F. e P.I. 01286940521), legalmente rappresentata dal Dott. Marco Picciolini nato a San Gimignano – SI - il 27/07/1959, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la Sede in Via Pian D'Ovile n. 9/11, Siena;

e i Sigg.:

.....c.f.....in rappresentanza

dell'ETS.....,
domiciliato per la carica in.....

ecc...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Oggetto – Gli ETS convenzionati si impegnano a gestire il servizio di trasporto di cui alla presente convenzione con l'utilizzo prevalente di personale volontario. L'eventuale utilizzo di personale non volontario sarà ammesso nel rispetto della vigente normativa. Gli ETS garantiscono e rispondono del servizio, limitatamente ai periodi di esecuzione dello stesso, dal momento della partenza dal domicilio degli utenti sino all'arrivo al luogo di destinazione. Ogni equipaggio sarà composto da un autista ed un accompagnatore, la presenza di quest'ultimo solo se ritenuta necessaria sulla base delle caratteristiche delle persone trasportate. Gli accompagnatori svolgeranno la funzione di sorveglianza durante l'intero percorso. Gli ETS accettano i contenuti dell'Avviso pubblico (*allegato 1*), del progetto "Trasporti Sociali SdSS" (*allegato 3*) e quanto ivi indicato, i quali, allegati alla presente convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 2. Rimborso spese e risorse – La SdSS riconosce il rimborso chilometrico onnicomprensivo, per ogni chilometro effettivamente percorso, pari ad €

I mezzi utilizzati per il trasporto possono essere con accompagnatore o senza accompagnatore, in funzione della tipologia, caratteristiche e necessità dei trasportati, come definite dal Servizio Sociale Professionale.

La SdSS può mettere a disposizione degli ETS veicoli adeguati alle esigenze del servizio di cui trattasi per i quali verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di carburante.

Gli ETS convenzionati, anche separatamente tra loro e tra le loro organizzazioni territorialmente competenti, trasmettono alla SdSS, mensilmente, le richieste di rimborso delle spese, sulle quali sono indicati l'elenco degli utenti trasportati, i percorsi effettuati e le relative consistenze chilometriche. La SdSS provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini di legge.

La Società della Salute Senese mette a disposizione del presente progetto le seguenti risorse:

Anno 2022 = € 200.000,00

Anno 2023 = € 200.000,00

Anno 2024 = € 200.000,00

Sono ammissibili le seguenti voci di costo (come definite dalle specifiche Linee Guida CESVOT del luglio 2016):

- spese per assicurazioni e bollo;
- spese per automezzi;
- spese per personale;
- spese generali.

Annualmente gli ETS predispongono la rendicontazione delle spese, anche in forma di autocertificazione al termine di ogni annualità di svolgimento del servizio, utilizzando lo schema allegato (*allegato 4*).

La SdSS potrà richiedere, nel periodo di vigenza della presente convenzione, la presentazione della documentazione giustificativa di spesa.

ART. 3. Utenza - Gli utenti che possono usufruire del servizio sono coloro che sono in carico al

Servizio Sociale Professionale e che fruiscono di servizi quali, ad esempio, centro diurno. Il servizio è destinato a persone residenti nei Comuni appartenenti alla Zona socio-sanitaria senese costituiti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.267/00 e dell'art. 71 quater della Legge Regione Toscana n.40/05 insieme all'ASL Toscana Sud Est, nel Consorzio "Società della Salute Senese".

Per la prima annualità, 2022, è definita la seguente quantità massima di persone trasportabili, n.
.....

Tale quantità costituisce il limite massimo delle possibilità di garantire regolarmente il servizio ai richiedenti e sarà rivalutata, in concertazione con gli ETS aderenti al progetto, ogni anno.

ART. 4. Accesso - Il Servizio oggetto della presente convenzione è rivolto a soddisfare le esigenze di trasporto previste dal PARG dal PAP o dal PAI, predisposto per ogni singolo utente. L'Assistente Sociale di riferimento richiederà il servizio con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi.

ART. 5. Interruzioni - Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa, le Associazioni convenzionate sono tenute a darne immediata comunicazione sia ai familiari che alla SdSS. Le associazioni convenzionate saranno informate dall'Assistente Sociale di riferimento, con congruo anticipo (almeno tre giorni) delle eventuali mutate esigenze di trasporto degli utenti.

ART. 6. Durata - La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2022 al 31.12.2024, e può essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, per ulteriori tre anni. La durata potrà essere modificata per intervenute variazioni ex lege dell'architettura istituzionale di riferimento.

ART. 7. Imposte - La presente Convenzione

ART. 8. Premessa, Avviso Pubblico e Progetto "Trasporti Sociali SdSS" - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli ETS sono tenuti a rispettare quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.del

"AVVISO PUBBLICO APERTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE - PERIODO 01.01.2022-31.12.2024" e nel Progetto "Trasporti Sociali SdSS".

ART. 9. Integrazioni – La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative.

ART. 10. Recesso – Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la SdSS, con preavviso di 60 giorni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

p. SdSS _____

p. ETS _____

p. ETS ecc...

Siena, li _____